

trasfusione della proposta Fornaciari nel terzo capoverso dell'articolo della Commissione, siasi rinunciato a quell'esonero di cui si parlava nel mio emendamento.

Presidente. Dunque svolga la seconda parte.

Tegas. Se così stanno le cose, non insisterei sulla prima parte.

Signori, io non mi oppongo a che si faccia quest'esouero per le provincie venete e lombarde di nuovo censo per effetto del ricensimento autorizzato dalla legge del 23 giugno 1877. Quello a cui credo dovermi opporre si è che questa somma di un milione e mezzo, o due milioni che sia, venga, come si propone, caricata, o distribuita, o reintegrata, come dir si voglia, sugli altri compartimenti del regno. Ciò sarebbe, a mio avviso, una contraddizione aperta con lo spirito e con la lettera della legge che si è discussa, e con quanto si è votato sin qui, con la teoria insomma, col sistema di una legge di perequazione.

Si è detto, e ripetuto, che in questa legge non si doveva più parlare dei diversi compartimenti catastali; si è respinto ogni concetto, ogni criterio di compartimenti più o meno gravati; or bene, si verrebbe con quest'articolo ultimo della legge a derogare al principio d'eguaglianza distributiva che tutta la informa; sarebbe un piccolo ritorno al sistema dei congruagli del 1864. Ma vi ha di più. Si è votata l'abolizione dei decimi di guerra, e questo si riconosce come un provvedimento di urgenza, giusto e necessario nelle presenti condizioni dell'agricoltura più o meno disastrose in tutta l'Italia: ora, se si venisse a caricare questa somma sulla proprietà prediale degli altri compartimenti, non sarebbe più un sollievo di tre decimi che si verrebbe a dare all'agricoltura, ma di due decimi e tre quarti, cioè un quarto di decime di meno. Si convenne da tutti che codesto era il *minimum* di sollievo che si potesse dare sull'imposta prediale, la quale è così esorbitante, e se si viene ancora a ridurre questo minimo, mi pare che non si faccia cosa equa nè conveniente. Inoltre fa d'uopo ritenere, come si è da tutti osservato, che non c'è soltanto in Italia una sperequazione tra compartimento e compartimento, ma una sperequazione interna nei compartimenti stessi.

Ora, qualunque aggravio, per quanto lieve, viene a rendere sempre più stridente questa sperequazione, per riguardo ai contribuenti più aggravati.

Nè questo mi pare equo, nè giusto.

Ciò posto, per non prolungare di più questa discussione, conchiudo: se il Ministero, se la Com-

missione, se la Camera credono che si debba rinunciare a questa somma, come si è fatto già per altri, si faccia pure, io non mi oppongo; perchè qualunque beneficio, che si faccia all'agricoltura, sia in una parte che in un'altra, qualunque sollievo, io lo credo, nelle circostanze attuali giustificato.

Ma, non potrei approvare che questo sollievo si desse ad uno, con danno ed a spese degli altri compartimenti. È più giusto che vi sopperisca il bilancio generale dello Stato; il quale, con altri mezzi o, meglio con possibili economie, potrà risarcirsi o reintegrarsi di questa minore entrata.

Questo è il significato del mio emendamento, che prego il Ministero, la Commissione e la Camera di voler accogliere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vacchelli.

Vacchelli. Non voglio entrare nel tema trattato dall'onorevole Tegas, perchè la proposta mia è da esso affatto indipendente.

Credo che dai calcoli che ha fatti il Ministero, e che la Commissione ha riveduti, l'ammontare di tutti questi sgravi eventuali, è ristretto in così brevi confini, che mentre non riuscirebbe di aggravio notevole ai territori tutti dello Stato nel momento in cui ottengono una diminuzione del 30 per cento della imposta, nemmeno ne soffrirebbe notevolmente il bilancio, se il ministro delle finanze volesse persuadersi di portare questa riduzione a carico del Tesoro.

Come dicevo, voglio limitarmi ad adempiere l'obbligo che mi corro di spiegare brevemente alla Camera le ragioni della mia proposta.

I territori della bassa Lombardia, censiti col vecchio censo lombardo di Maria Teresa, per una risoluzione del 1854, al compiersi di certe operazioni in altre parti della Lombardia, avrebbero dovuto avere tradotti gli scudi d'estimo del censo di Maria Teresa, in lire di reddito del censo nuovo lombardo, facendosi il conto in questo modo: gli scudi raggugliati, secondo le gride, alle lire austriache, poi determinata la rendita in ragione del 4 per cento, che ha servito di base alla formazione dei catasti, e la risultanza moltiplicata per un coefficiente del 2.64 affine di parificarne le condizioni a quelle del nuovo censo; coefficiente che venne stabilito in seguito ad una serie lunghissima di studi sperimentali, di prove fatte sopra vari comuni di diversa coltura, che appartenevano al territorio in cui il censo si voleva tramutare da scudi in lire di censo nuovo.

Sopraggianno la legge del 1877, la quale, al momento di sanzionare il censimento nuovo in